



Al Signor **ANTONACCI Vincenzo Ludovico**
Contrada Cimeglio snc
71010 – Poggio Imperiale (FG)

Concessione: n. 13/2017

- Richiedente: ANTONACCI Vincenzo Ludovico, nato a Torremaggiore il 02.01.1969 e residente a Poggio Imperiale in contrada Cimaglia snc, codice fiscale: NTNVCN69A02L273C.
- Terreno in **agro Lesina**, contraddistinto da una fascia frangivento adiacente al lago di Lesina, ricadente nel **foglio 48, p.lla n. 278 di ha 1.54.18**, del “Demanio dello Stato”.

Vista l'istanza in data 16.09.2015, acquisita al protocollo consortile al n. 16272 del 17.09.2015, con la quale il signor ANTONACCI Vincenzo Ludovico, nato a Torremaggiore il 02.01.1969 e residente a Poggio Imperiale alla contrada Cimaglia snc, ha chiesto in concessione il terreno riportato in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione del terreno di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 20435 del 01.12.2015, ha richiesto al Comune di Lesina la pubblicazione del bando per la concessione del terreno in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- che il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 123,04 (centoventitré/04), giusta ricevuta di c.c.p. del 25.11.2015;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € 60,02 (sessanta/02);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, corsi d'acqua e mezzi meccanici, in data 22.11.2016;

Rilevato che, con consorziale n. 20986 del 21.12.2016, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione”, il parere ex art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta sono trascorsi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del2017, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € 60,02 (sessanta/02) effettuato in data2017 a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio Bonifica Capitanata - causale canone annuo concessione **n. 13 /2017**;

SI CONCEDE

al signor ANTONACCI Vincenzo Ludovico, nato a Torremaggiore il 02.01.1969 e residente a Poggio Imperiale alla contrada Cimeglio snc, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, del terreno demaniale in **agro di Lesina**, contraddistinto da una fascia frangivento adiacente al lago di Lesina, ricadente nel **foglio 48, p.lla n. 278 di ha 1.54.18**, del “Demanio dello Stato”.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2017, quindi, avrà termine il 2020. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazioni e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

Il terreno concesso potrà essere utilizzato esclusivamente ad uso pascolo, con eventuale semina di essenze foraggiere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione



del terreno oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione del terreno.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, del terreno concesso, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte del terreno, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata al terreno disponibile. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate dell'argine del lago di Lesina, nonché quello di condurlo al pascolo durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
- realizzare opere (posa di tubazioni atte a prelevare acque da corsi d'acqua e canali, realizzazione recinzione zona concessa, etc), nella zona oggetto di concessione, in caso contrario, occorre che le stesse siano preventivamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede dell'argine del lago di Lesina;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, il terreno concesso, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 60,02 (sessanta/02). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia,2017.

Per accettazione
(Vincenzo Ludovico Antonacci)

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)